



COMUNICATO N.207/DIV – 14 FEBBRAIO 2022

207/489

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 13 FEBBRAIO 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 13 Febbraio 2022

7^ Giornata Ritorno

GIRONE A

ALBINOLEFFE	TRIESTINA	1-1
JUVENTUS U23	MANTOVA	3-0
LECCO	FIORENZUOLA	3-1
LEGNAGO SALUS	GIANA ERMINIO	0-0
PIACENZA	PERGOLETTESE	3-0
PRO SESTO	FERALPISALÒ	0-1
SEREGNO	PADOVA	1-2
SUDTIROL	PRO VERCELLI	1-0
TRENTO	RENATE	0-2
VIRTUS VERONA	PRO PATRIA	0-2

GIRONE B

AQUILA MONTEVARCHI	CARRARESE	1-1
CESENA	GROSSETO	3-3
FERMANA	VIS PESARO	1-1
GUBBIO	OLBIA	1-1
IMOLESE	ANCONA MATELICA	0-2
LUCCHESI	MODENA	0-0
PISTOIESE	SIENA	1-1
VIRTUS ENTELLA	PONTEDERA	1-0
VITERBESE	TERAMO	2-3

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 14 Febbraio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 13 FEBBRAIO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 500 **CESENA** per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 47° minuto circa del secondo tempo, dal settore occupato dagli stessi sul terreno di gioco una bottiglietta di acqua piccola, senza tappo, in direzione della panchina del Grosseto, bottiglia che raggiungeva il terreno di gioco senza colpire nessuno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2022 E € 1000 DI AMMENDA**

TUROTTI SANDRO

(PRO PATRIA)

A) per avere tenuto, al 43° minuto del primo tempo, un comportamento ingiurioso nei confronti del dell'arbitro, in quanto pronunciava al suo indirizzo frasi offensive.

B) per avere sostato nell'area spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (panchina aggiuntiva, r.a.a., r.c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 2.000 DI AMMENDA

PAVANEL MASSIMO

(PADOVA)

per aver pronunciato ripetutamente nel corso di tutta la gara espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina e, in particolare, al 15°, al 26°, al 27°, al 50°, al 58°, al 63° ed all'86° minuto.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARBIN DEVIS

(VIS PESARO)

per aver pronunciato, al 91° minuto circa, un'espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed).

AMMONIZIONE (II INFR)

LERDA FRANCO
MARCOLINI MICHELE

(PRO VERCELLI)
(ALBINOLEFFE)

AMMONIZIONE (I INFR)

JAVORCIC IVAN
BARBIN DEVIS

(SUDTIROL)
(VIS PESARO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SPORTELLI MORIS

(PRO PATRIA)

1) per avere, al 47°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell'arbitro in quanto, a gioco fermo, pronunciava per due volte consecutive una frase offensiva nei suoi confronti e, contestualmente, pronunciava l'espressione di cui al punto 2);

2) per avere, nella stessa occasione di cui al punto 1), pronunciato un'espressione blasfema.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione e considerate le parole utilizzate di particolare gravità.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 1000 DI AMMENDA

MENDES MURILO OTTAVIO

(VITERBESE)

per avere, al 48°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro in quanto, alla notifica del provvedimento di ammonizione, appoggiava una mano sul petto dello stesso spingendolo leggermente.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che: non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'arbitro; che questi non ha avvertito dolore né è indietreggiato; che il calciatore sanzionato non ha accompagnato la condotta posta in essere da alcun ulteriore comportamento ingiurioso o minaccioso.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GORELLI MATTEO

(GROSSETO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

YABRE ABDOUL MEYKER

(LEGNAGO SALUS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOMASELLI GIACOMO
GIUDICI LUCA
BATTISTELLA THOMAS

(ALBINOLEFFE)
(LECCO)
(CARRARESE)

IMPERIALE MARCO	(CARRARESE)
SPEROTTO NICOLO'	(FERMANA)
STRAMACCIONI DIEGO	(JUVENTUS U23)
PILATI ALESSANDRO	(MANTOVA)
ARMELLINO MARCO	(MODENA)
BRIGNANI FABRIZIO	(OLBIA)
GIORDANO SIMONE	(PIACENZA)
PINZAUTI LORENZO	(PISTOIESE)
VOLTA MASSIMO	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

POMPEU DA SILVA RONALDO	(PADOVA)
ZARO GIOVANNI	(SUDTIROL)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARCHETTI STEFANO	(ALBINOLEFFE)
DEL CARRO ANDREA	(ANCONA MATELICA)
FAGGIOLI ALESSANDRO	(ANCONA MATELICA)
CARPANI GIANLUCA	(AQUILA MONTEVARCHI)
GUIDETTI LUCA	(FERALPISALO')
MARCHI ETTORE	(FERMANA)
SCROSTA EDOARDO	(FERMANA)
POLUZZI GIACOMO	(SUDTIROL)
ROVER MATTEO	(SUDTIROL)
BONALUMI SIMONE	(GIANA ERMINIO)
MOSCATI FILIPPO	(GROSSETO)
ZUELLI EMANUELE	(JUVENTUS U23)
CONTINI GIANLUCA	(LEGNAGO SALUS)
BIANCU ROBERTO	(OLBIA)
ESPOSITO ANTONIO	(RENATE)
ST CLAIR HARVEY WILLIAM	(TRIESTINA)
VITALE GAETANO	(SEREGNO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

CRIMI MARCO	(TRIESTINA)
-------------	-------------

AMMONIZIONE (VIII INFR)

TAIT FABIAN	(SUDTIROL)
GERBAUDO MATTEO	(MANTOVA)
GAVAZZI FABIO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MARZORATI LINO	(LECCO)
VILLA LUCA	(PERGOLETTESE)
MARCHESI FEDERICO	(PRO SESTO)

CRISTINI ANDREA	(PRO VERCELLI)
VITALE MATTIA	(PRO VERCELLI)
COCCO ANDREA SALVATORE	(SEREGNO)
MANDORLINI MATTEO	(SEREGNO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PATTARELLO EMILIANO	(TRENTO)
MAGNAGHI SIMONE	(PONTEDERA)
URBINATI GIANLUCA	(FERMANA)
MIGLIORINI MARCO	(GUBBIO)
RINALDI MICHELE	(IMOLESE)
POLI FABRIZIO	(JUVENTUS U23)
BELLICH MARCO	(LUCCHESI)
CHECCHI LORENZO	(MANTOVA)
SCAPUZZI LUCA	(PRO SESTO)
BALDASSIN LUCA	(RENATE)
CELEGHIN ENRICO	(RENATE)
MEGELAITIS LINAS	(VITERBESE)
MENDES MURILO OTAVIO	(VITERBESE)
PAVLEV DANIEL	(VITERBESE)
GALEOTAFIORE GIOACCHINO	(SEREGNO)
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL	(SEREGNO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MARTINELLI SEAN	(AQUILA MONTEVARCHI)
BALESTRERO DAVIDE	(FERALPISALO')
NELLI JACOPO	(FIORENZUOLA)
TREMOLADA ANDREA	(GIANA ERMINIO)
SINIEGA GIACOMO	(GROSSETO)
BRIGHENTI ANDREA	(JUVENTUS U23)
BURIC NIKOLA	(LEGNAGO SALUS)
BACHINI MATTEO	(LUCCHESI)
ALARI ALBERTO	(PERGOLETTESE)
RADA ARMAND	(VIRTUS ENTELLA)
MARCHI MATTIA	(VIRTUS VERONA)
RICCI LUCA	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

GHIOLDI FILIPPO	(PRO PATRIA)
BUSO NICOLO'	(LECCO)
FOGLIA FABIO	(PONTEDERA)
BELLONI NICOLAS ALEXIS	(IMOLESE)
CERRETTI CRISTIAN	(IMOLESE)
LOMBARDI ALESSANDRO	(IMOLESE)
ROLIM DE GENOVA PAULO HENRIQUE	(LEGNAGO SALUS)
BELARDINELLI LUCA	(PRO VERCELLI)
DE GRAZIA LORENZO	(TERAMO)
MONTAPERTE GIUSEPPE	(TERAMO)

KARIC NERMIN

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALDERONI MARCO
CASTORANI MANUELE
CORTI NICCOLO'
BAROSI DAVIDE
PERETTI MANUEL
ALAMYLLYMAKI LAURI
TONSO MARTIN

(CESENA)
(FERALPISALO')
(GIANA ERMINIO)
(GROSSETO)
(GROSSETO)
(TRIESTINA)
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 14 Febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli